

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE
(in seconda convocazione)

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 21, presso la sede Sociale, via Ravennana, 92 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione San Francesco Oratorio, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Raggi Stefano, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Elleri Natascia.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerando che sono presenti n. 9 Soci, regolarmente rappresentati n. 1 soci e così complessivamente n. 10 soci dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, da adeguare ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene interamente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, né l'apposizione di marche da bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22:20.

IL SEGRETARIO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì

N. 2568

Euro

- 2 NOV. 2020

Mod. 3 €

esente

L'ADDETTO AL SERVIZIO

[Signature]



Statuto

"Associazione San Francesco Oratorio ODV – A.S.F.O. ODV"

Art. 1 COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. (in seguito denominato codice del terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata "Associazione San Francesco Oratorio ODV" (d'ora in avanti Associazione).

L'associazione può essere rappresentata anche dalla denominazione della corrispondente sigla "A.S.F.O. ODV."

L'associazione può aderire ad altri organismi che perseguono finalità analoghe.

Art. 2 SEDE-DURATA

L'associazione ha sede in Forlì presso la parrocchia di Santa Maria del Fiore in via Ravennana 92. L'associazione potrà istituire con delibere dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'assistenza ai giovani, disabili e non, per aiutarli ad integrarsi tra loro in accordo con i valori cristiani.

L'associazione, sorta in ambito cattolico, prende la propria ispirazione dal Vangelo, condividendo una visione cristiana della vita, e dal desiderio di mettersi al servizio del prossimo ed impegnarsi ad offrire, in orario extra scolastico, un punto di riferimento ai giovani.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del d.lgs 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Per soddisfare le diverse necessità individuali, i giovani saranno intrattenuti con attività di gruppo finalizzate ad accrescere le loro potenzialità fisiche ed intellettive in un ambiente socializzante, svolte con modalità che permettano ad essi di socializzare e integrarsi tra loro vivendo nella quotidianità gli insegnamenti di Gesù e l'amore verso il prossimo.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione propone: aiuto compiti, attività sportive (calcio, pallavolo, karate, dodgeball), giochi di ruolo, realizzazione del centro estivo, uscite a tema e servizi utili alla parrocchia.

L'associazione può altresì svolgere iniziative finalizzate ad offrire un supporto alle attività della parrocchia S. Maria del Fiore e della diocesi Forlì-Bertinoro (compatibilmente con gli scopi e finalità dell'associazione stessa), mantenendo con esse rapporti di collaborazione.

Le attività potranno essere svolte nella sede dell'Associazione o in locali e strutture adatte al tipo di attività da svolgere. Potranno inoltre essere realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del codice del terzo settore, l'associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la propria attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal codice del terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente statuto.

Art. 5 REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell' Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di Socio Onorario, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all' Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore età iscritto nel libro soci da almeno 2 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché al diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Il socio minore di età acquisirà il diritto di votare in assemblea solo al compimento del 18° anno di età. Analogamente, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione o per causa di morte.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà

convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 PATRIMONIO

il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'articolo 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

Art. 10 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto da altro ente del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività si è svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore e s.m.i.

Art. 12 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo, organo di amministrazione;
3. il presidente

Art. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dello Statuto o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno il diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 2 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in assemblea fino a un massimo di 2 soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (e-mail, sms, gruppi whatsapp, social media) almeno quindici giorni prima

dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà venire a distanza di almeno un giorno della prima convocazione.

Di ogni seduta dell'assemblea è disposto a cura del presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'assemblea, custodito a cura del Consiglio presso la sede dell'associazione.

Art. 16 I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'associazione;
- approva il rendiconto per cassa;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il consiglio direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 eletti tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione) durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 18 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del consiglio direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una commissione elettorale composta da 3 membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, il consiglio direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'assemblea dei soci perché provveda l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Art. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il consiglio direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del consiglio direttivo. Il presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del presidente e del segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del consiglio direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'associazione.

Art. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il presidente;
- un vice presidente e se necessario un vicario del presidente;
- il tesoriere;
- il segretario;
- i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'associazione;

- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito alla decisione di un nuovo socio;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi è in giudizio.

E' eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica per quattro anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il consiglio direttivo;
- convocare l'assemblea dei soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente.

In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 22 SEGRETARIO

Il segretario, di concerto con il presidente, ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 TESORIERE

Il tesoriere, di concerto con il presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'associazione, secondo le direttive del consiglio direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal

medesimo consiglio direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'associazione; mantiene aggiornati libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di rendiconto da sottoporre al consiglio direttivo ai fini della sua formale presentazione -per l'approvazione- in assemblea dei soci.

Art. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ai soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un'amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Presidente del Tribunale di Forlì – Cesena.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art.25 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 15. La stessa assemblea elegge uno più liquidatori, scelti anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 27 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, numero 106 e il decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art 28 NORME TRANSITORIE

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai

sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il consiglio direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell' Associazione San Francesco Oratorio ODV –
A.S.F.O. ODV di Forlì

Forlì, ____ data 22/10/2020

Il Presidente Il Segretario

 